

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 692}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRAS, MILANI, MASCHIELLA, CARUSO, DAMICO,
RAFFAELLI, BARDELLI, SCUTARI**

Presentata il 2 agosto 1972

Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le forme dell'intervento pubblico che noi proponiamo con la presente proposta di legge, tendono ad utilizzare nella lotta contro il caro-vita strumenti come l'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo), i comitati prezzi, gli enti locali, gli enti di sviluppo, presenti nel mercato dei prodotti agricoli, ma quasi del tutto inoperanti ai fini di una stabilizzazione dei prezzi.

Un ruolo centrale viene attribuito all'AIMA. Questo organismo, costituito com'è noto nel 1966, anche col fine di rompere il monopolio della Federconsorzi, ha operato in questi anni in modo del tutto insoddisfacente. Ha ammassato ingenti quantità di prodotti cerealicoli, ortofrutticoli, lattiero caseari, e di olio d'oliva. Sulla base di questa disponibilità poteva esercitare una incisiva funzione nella regolamentazione dei mercati; ha preferito invece affidare agli speculatori attraverso le aste la rimessione al consumo dei prodotti ammassati, e per qualche tempo, sino a quando l'opinione pubblica non è insorta, centinaia di migliaia di quintali di prodotti ortofrutticoli ed agrumari li ha mandati al macero.

Oggi c'è una diffusa opinione che l'AIMA deve diventare concretamente l'organismo pubblico di regolamentazione del mercato dei

prodotti agricoli: e in queste opinioni concordano studiosi e politici di parte socialista e cattolica. Proposte in questo senso sono state avanzate dalla Conferenza agraria nazionale del PSI, dal Convegno nazionale della Confederazione cooperative italiane, dalla Lega nazionale delle cooperative.

Lo stesso « Progetto '80 » afferma testualmente: « L'AIMA assumerà sempre di più le caratteristiche di ente economico pubblico, che operi come volano del mercato, con l'obiettivo di regolare nel reciproco interesse i rapporti tra produttori e consumatori ».

Con la nostra proposta s'intende far assumere immediatamente questo ruolo all'AIMA, in considerazione dell'accentuarsi delle tensioni inflazionistiche. A tal fine l'Azienda è autorizzata ad ammassare qualsiasi prodotto, anche al di fuori dei propri compiti d'istituto (articolo 1) ed ad immettere tali prodotti nel mercato, caricati del solo costo dei servizi (articolo 3). Non si tratta né di un monopolio della distribuzione, né di assunzione da parte dell'AIMA di compiti di vendita al dettaglio. Lo schema previsto consiste nell'assicurare una presenza calmieratrice dell'AIMA attraverso la manovra di forti stoccaggi di merci — provenienti direttamente dal produttore — onde approvvigionare con la collaborazione di organismi controllati

dai comuni (enti comunali di consumo, aziende municipalizzate, mercati comunali) la rete distributiva che si impegna a rispettare i prezzi ritenuti equi; facendo leva in particolare sulle cooperative di consumo e sui consorzi di dettaglianti (articolo 2 e articolo 5).

L'AIMA dovrà poter disporre delle attrezzature indispensabili per le operazioni di conservazione dei prodotti, e ciò viene regolamentato nell'articolo 4.

Un compito nuovo viene previsto per l'AIMA nell'articolo 5, in un settore come quello zootecnico e lattiero caseario che sta acquistando un peso predominante nella alimentazione, e che è caratterizzato dall'alto costo dei prodotti e dal fatto che una buona metà dei nostri consumi proviene oramai dall'estero.

Qui si fanno più vivamente sentire alcune delle maggiori distorsioni della politica agricola del MEC, che ci obbliga ad acquistare nell'area comunitaria i prodotti di cui siamo deficitari. Un rigido sistema di dazi e di prelievi alle frontiere, portano a raddoppiare e persino a triplicare il prezzo dei prodotti importati dai mercati extracomunitari, per salvaguardare il protezionismo imperante nel MEC. L'esempio del burro, immagazzinato e invenduto per centinaia di migliaia di quintali, in Francia e in Olanda, è fra tutti il più aberrante.

Con l'articolo 5 l'AIMA viene autorizzata ad importare prodotti zootecnici e lattiero caseari con l'esenzione dai prelievi e per una quota (il 70 per cento delle importazioni) che serva a stroncare le colossali speculazioni

che un pugno di privati importatori vanno realizzando da anni, sotto gli occhi dei pubblici poteri.

I notevoli risparmi che l'operazione proposta consente, può permettere all'AIMA di intervenire anche per tonificare il nostro mercato alla produzione, soffocato attualmente dall'incontrollato regime privatistico delle importazioni.

Con l'articolo 6 si affronta uno degli aspetti, anche se il più clamoroso, del peso che la fiscalità statale esercita sul costo dei prodotti alimentari di largo consumo popolare. Su ogni chilo di zucchero, lo Stato incassa quasi 60 lire. Si propone la riduzione a metà di questa forte imposizione, detraendola dagli attuali prezzi al consumo.

Onorevoli colleghi, le norme che vi vengono proposte non hanno la presunzione né di soddisfare pienamente né di esaurire le richieste che avanzano dal paese perché ci sia un intervento pubblico teso ad arrestare il carovita, e pertanto sono aperte ad ogni utile contributo.

È nostra opinione però che un intervento del Parlamento ci debba essere, che debba avvenire il più rapidamente possibile, se non vogliamo che quello che noi stessi abbiamo disposto a favore dei pensionati e dei dipendenti statali, quello che gli operai ed altre categorie produttive si stanno conquistando con durissime lotte, venga rapidamente riasorbito da manovre speculative.

Confidiamo, pertanto, in un positivo esame ed in una rapida approvazione della proposta che vi presentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di evitare intermediazioni e passaggi speculativi nell'approvvigionamento dei mercati, l'AIMA è autorizzata ad acquistare qualsiasi prodotto agricolo alimentare, assicurando un'equa remunerazione ai produttori agricoli.

ART. 2.

L'AIMA provvede all'immissione sul mercato dei prodotti ammassati, compresi quelli ortofrutticoli:

1) attraverso la vendita diretta ad organismi pubblici, ad associazioni volontarie, gruppi di acquisto, costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto, e a cooperative di consumo o di dettaglianti e loro consorzi;

2) attraverso la cessione diretta ad istituzioni pubbliche o private che non abbiano fini di lucro.

ART. 3.

Il prezzo di vendita dei prodotti da parte dell'AIMA dovrà corrispondere al prezzo d'acquisto maggiorato del solo costo dei servizi.

ART. 4.

Per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a garantire all'AIMA l'uso delle attrezzature dei consorzi agrari e della Federconsorzi.

L'AIMA può stipulare convenzioni con cooperative e loro consorzi nonché con gli enti di sviluppo per l'utilizzazione delle loro attrezzature.

ART. 5.

L'AIMA è autorizzata ad importare prodotti zootecnici e lattiero caseari destinati alla alimentazione, sia in proprio, sia associandosi con enti pubblici, comunali e regionali, ovvero con organismi consortili di consumatori o di esercenti.

All'AIMA è riservato il 70 per cento delle licenze di importazione dei prodotti di cui al comma precedente.

I quantitativi dei prodotti zootecnici da importare sono concordati tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del commercio con l'estero.

Per un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i prodotti di cui ai commi precedenti importati dall'AIMA non sono soggetti a diritti di prelievo. Per lo stesso periodo l'AIMA è tenuta ad acquistare i prodotti zootecnici e lattiero caseari destinati alla alimentazione, di produzione nazionale, ai prezzi d'orientamento e ai prezzi d'intervento vigenti nella CEE, maggiorati del 10 per cento.

ART. 6.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero è ridotta del 50 per cento. Il relativo importo è detratto dal prezzo al dettaglio.

ART. 7.

I comuni e le regioni svolgeranno una funzione di promozione e di sostegno delle associazioni volontarie, dei gruppi di acquisto, costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto, e delle cooperative di consumo o di dettaglianti e loro consorzi.

ART. 8.

Sono sottoposti alle determinazioni del CIP e dei comitati provinciali prezzi, i prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici trasformati e conservati, nonché i prodotti industriali e i mezzi tecnici necessari all'esercizio agricolo.